



Bozen/Bolzano, 31.07.2020

Bearbeitet von/Redatto da:
Johanna Ebner
johanna.ebner@provinz.bz.itSpett.li Consiglieri provinciali
Riccardo Dello Sbarba
Brigitte Foppa
Hanspeter Staffler
Gruppo verde
Piazza Silvius Magnago, 6

39100 Bolzano BZ

gruppo-verde@consiglio-bz.org

Per conoscenza: Spett.le Presidente del Consiglio provinciale
Josef Noggler
Piazza Silvius Magnago, 6

39100 Bolzano BZ

dokumente@landtag-bz.org

Risposta all'interrogazione n. 897/2020 „Legge ‘Territorio e paesaggio’: c'è cubatura disponibile per eliminare le barriere architettoniche?”

Gentili Consiglieri,

in risposta all'interrogazione di cui in oggetto, Vi inoltro le seguenti informazioni:

1. Esiste nella nuova legge n. 9 del 2018, “Territorio e paesaggio” (o in un suo regolamento di attuazione) una norma che preveda che non facciano cubatura opere volte a eliminare le barriere architettoniche, per esempio un ascensore? Se sì, qual è questa norma?

No, nella legge provinciale n. 9/2018 “Territorio e paesaggio” non sono previste particolari deroghe per il superamento di barriere architettoniche. Per quanto riguarda le misure per assicurare l'accessibilità, si applicano la legge provinciale n. 7/2002 “Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche” nonché le relative norme di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 54/2009 “Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche” oppure, per quanto non disciplinato nella normativa provinciale indicata, gli articoli 77 e seguenti del DPR n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”

La legislazione e giurisprudenza manifestano un generale *favor* nei confronti degli interventi diretti a rimuovere le barriere architettoniche (possibile esclusione, in determinati casi, dal computo della cubatura ammissibile).

L'articolo 4 della legge provinciale 7/2002 “Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche” stabilisce che le norme in materia di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali e sui piani e programmi urbanistici contrastanti con esse. In ogni caso devono essere rispettate le distanze legali previste dal codice civile.



2. Se questa norma non esiste nella legge, è possibile per i comuni inserirne una analoga nei programmi comunali o nei propri regolamenti? Se sì, come e in quale strumento di pianificazione?

No, i comuni non possono inserire una simile norma nei programmi comunali o nei propri regolamenti.

Cordiali saluti

L'Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
(firmato digitalmente)